# Comune di Taino

Provincia di Varese - Regione Lombardia

LAVORI DI:

## SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DELLA ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLO SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI

CUP G48B22006040001

# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA

Art. 43, commi 3, 4, 5, 6, 10 e 11, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e s.m.i.

## CONTRATTO A CORPO E MISURA

Artt. 3 e 59, Codice dei contratti

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Importo esecuzione lavoro a corpo | 0,00 € |
| 2 | Importo esecuzione lavoro a misura | 327'502,12 € |
| 3 | Importo costi di sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza | 11'766,60 € |
| **T** | **Importo totale appalto (1 + 2 + 3)** | **339'268,72** € |

Il responsabile del servizio

Il responsabile del procedimento

Il progettista

_____ _____ _____

# INDICE


INDICE ..... 2

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO ..... 5

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, DEFINIZIONI ..... 5

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO, IMPORTO DEL CONTRATTO ..... 6

ART. 3 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ..... 7

ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI, CATEGORIE SUBAPPALTABILI ..... 8

ART. 5 - CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI, LAVORI PARTICOLARI ..... 9

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE ..... 11

ART. 6 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ..... 11

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ..... 11

ART. 8 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ..... 12

ART. 9 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE ..... 13

ART. 10 - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO, DIRETTORE DI CANTIERE ..... 13

ART. 11 - NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE ..... 14

ART. 12 - CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI ..... 15

CAPO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO ..... 16

ART. 13 - ADEMPIMENTI ANTERIORI ALL'INIZIO DEI LAVORI ..... 16

ART. 14 - CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI ..... 17

ART. 15 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI ..... 18

ART. 16 - PROROGHE ..... 19

ART. 17 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI ..... 19

ART. 18 - SOSPENSIONI ORDINATE DAL RUP ..... 20

ART. 19 - DISPOSIZIONI COMUNI ALLE SOSPENSIONI DEI LAVORI ..... 21

ART. 20 - PENALI IN CASO DI RITARDO, PREMIO DI ACCELERAZIONE ..... 22

ART. 21 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI DELL'APPALTATORE, PIANO DI QUALITÀ ..... 22

ART. 22 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE ..... 23

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI ..... 24

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI ..... 25

ART. 24 - LAVORI A CORPO ..... 25

ART. 25 - LAVORI A MISURA ..... 25

ART. 26 - EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA ..... 26

ART. 27 - CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA ..... 26

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA ..... 28

ART. 28 - ANTICIPAZIONI ..... 28

ART. 29 - PAGAMENTI IN ACCONTO ..... 28

ART. 30 - PAGAMENTI A SALDO ..... 29

ART. 31 - FORMALITÀ E ADEMPIMENTI AI QUALI SONO SUBORDINATI I PAGAMENTI ..... 30

ART. 32 - RITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DELLA RATA DI SALDO ..... 30

ART. 33 - REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO ..... 31

ART. 34 - ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI ..... 32
ART. 35 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI ..... 32
CAPO 6 - GARANZIE E ASSICURAZIONI ..... 33
ART. 36 - GARANZIA PROVVISORIA ..... 33
ART. 37 - GARANZIA DI BUON ADEMPIMENTO ..... 33
ART. 38 - GARANZIA DEFINITIVA ..... 33
ART. 39 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE ..... 34
ART. 40 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE ..... 34
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE ..... 36
ART. 41 - VARIAZIONE DEI LAVORI ..... 36
ART. 42 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI ..... 37
ART. 43 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI ..... 37
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ..... 38
ART. 44 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA ..... 38
ART. 45 - NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE ..... 39
ART. 46 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC) ..... 39
ART. 47 - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) ..... 40
ART. 48 - OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ..... 40
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO ..... 42
ART. 49 - SUBAPPALTO, SUBAFFIDAMENTO ..... 42
ART. 50 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO ..... 44
ART. 51 - PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI ..... 44
CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO ..... 46
ART. 52 - CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI ..... 46
ART. 53 - GESTIONE DELLE RISERVE ..... 46
ART. 54 - ACCORDO BONARIO, TRANSAZIONE ..... 47
ART. 55 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ..... 48
ART. 56 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA ..... 48
ART. 57 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) ..... 50
ART. 58 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI ..... 50
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE ..... 54
ART. 59 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI, GRATUITA MANUTENZIONE ..... 54
ART. 60 - TERMINI PER IL COLLAUDO E PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE ..... 54
ART. 61 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI ..... 54
CAPO 12 - NORME FINALI ..... 56
ART. 62 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE ..... 56
ART. 63 - CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI ..... 59
ART. 64 - PROPRIETÀ E GESTIONE DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE ..... 59
ART. 65 - UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI ..... 60
ART. 66 - CUSTODIA DEL CANTIERE, CARTELLO DI CANTIERE ..... 60
ART. 67 - ADDEBITI E PENALI PER GRAVI INADEMPIMENTI ..... 61

ART. 68 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO ..... 61
ART. 69 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI ..... 61
ART. 70 - DISCIPLINA ANTIMAFIA ..... 62
ART. 71 - PATTO DI INTEGRITÀ ..... 63
ART. 72 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE ..... 63
**ALLEGATI** ..... **65**
A - ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO ..... 65
B - VERBALE DI CANTIERE ..... 66
C - DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI DI CUI ALL'ALLEGATO I AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE DEL 6 GIUGNO 2012 E S.M.I. ..... 68
D - PATTO D'INTEGRITÀ ..... 70
Art. 1 - Ambito di applicazione ..... 72
Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante ..... 73
Art. 3 - Obblighi della Stazione Appaltante ..... 74
Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità, risoluzione del contratto ..... 74
Art. 5 - Efficacia del Patto di Integrità ..... 75
E - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO ..... 76
F - CARTELLO DI CANTIERE ..... 77

# DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

## CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 - Oggetto dell'appalto, definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dell'opera così denominata dalla Stazione Appaltante:

   SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DELLA ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLO SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI

   CUP G48B22006040001

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto (CSA), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. Sono altresì compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative o che, sotto qualunque profilo, costituiscono miglioramenti, integrazioni o altre prestazioni connesse all'appalto e ulteriori rispetto a quanto previsto dal progetto a base di gara, oggetto del contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione Appaltante.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'Appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti alla Stazione Appaltante gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.
5. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile. Per tutto quanto non previsto dal presente CSA trova applicazione integralmente il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36.
6. Ai sensi dell'art. 7 della Legge n° 217 del 17 dicembre 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

| | |
|---|---|
| **Codice Identificativo della Gara (CIG)** | |
| **Codice Unico di Progetto (CUP)** | G48B22006040001 |

7. Nel presente CSA si intende per:
   a) "aggiudicatario", un operatore economico cui è affidato un appalto o una concessione;
   b) "Appaltatore", il soggetto giuridico singolo o raggruppato o consorziato che si è aggiudicato il contratto;
   c) "capitolato generale", il D.M. 19 aprile 2000, n° 145 e s.m.i.;
   d) "centrale di committenza", una Stazione Appaltante o un ente concedente che fornisce attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre Stazioni Appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all'attività di committenza;
   e) "CM", il costo della manodopera individuato come costo del lavoro, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'Impresa;

f) "codice dei contratti" o "codice appalti", il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36 e s.m.i.;
g) "contratti di appalto" o "appalti pubblici", i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più Stazioni Appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;
h) "contratti" o "contratti pubblici", i contratti, anche diversi da appalti e concessioni, conclusi da una Stazione Appaltante o da un ente concedente;
i) "cronoprogramma", programma operativo dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
j) "CS", i costi di sicurezza ossia i costi stimati per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento;
k) "CSE", il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
l) "CSP", il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
m) "DL", la direzione lavori ossia l'ufficio di direzione dei lavori di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere;
n) "documentazione di gara", si intendono il bando di gara, il disciplinare di gara e i relativi allegati;
o) "DURC", il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. 30 gennaio 2015 e s.m.i.;
p) "opera", il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
q) "operatore economico", qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica;
r) "OSA", gli oneri di sicurezza aziendali che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti nel documento di valutazione dei rischi e nel POS;
s) "POS", il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
t) "PSC", il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i.;
u) "raggruppamento temporaneo", un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito o costituendo, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico mediante presentazione di una unica offerta;
v) "regolamento generale", il DPR 5 ottobre 2010, n° 207;
w) "RUP", il responsabile unico di progetto;
x) "SOA", l'attestazione che comprova la qualificazione per una o più categorie nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, di cui al Codice Appalti;
y) "Stazione Appaltante", qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice.

## Art. 2 - Ammontare dell'appalto, importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito nella seguente tabella:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Importo lavori a base di gara (L) | | 327'502,12 € |
| 1.1 | di cui, a misura (L-M) | 327'502,12 € | |
| 1.2 | di cui, a corpo (L-C) | 0,00 € | |
| 2 | Costi della sicurezza (CS) derivanti dal PSC | | 11'766,60 € |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1 | di cui, a misura (CS-M) | 0,00 € | |
| 2.2 | di cui, a corpo (CS-C) | 11'766,600 € | |
| 3 | Costo stimato della manodopera (CM) | 88'130,75 € | |
| **4** | **Importo totale appalto (1 + 2)** | | **339'268,72 €** |

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
   a) importo dei lavori a base di gara (L) determinato al rigo 1, comprensivo del costo della manodopera (CM), al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
   b) importo dei Costi di sicurezza (CS) determinato al rigo 2.
3. Ai fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 14 del Codice Appalti e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all'art. 61 del regolamento generale, vale l'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo 4, "Importo totale appalto (1+2)", ultima colonna.
4. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 della tabella del comma 1 sono ricomprese le seguenti incidenze stimate in via presuntiva dalla Stazione Appaltante nelle seguenti misure:
   a) costo della manodopera (CM), con incidenza del 25,98%;
   b) oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell'Appaltatore, con incidenza del 4,50%;
   c) spese generali (SG), con incidenza del 15,00%;
   d) utili di Impresa (UI), con incidenza del 10,00%.
5. Gli importi sono stati determinati, ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice Appalti, con i seguenti criteri:
   a) il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è stato calcolato sulla base dei seguenti listini
      - Prevalente
        - Prezzario delle opere pubbliche, edizione 2023, a cura di Regione Lombardia
      - Subordinati
        - Listino interno, con prezzi elaborati internamente sulla base di analisi economiche dei listini ufficiali regionali e di mercato locale
   b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), sono stati stimati sulla base di analisi dei prezzi con riferimento a prodotti presenti sul mercato, ad attrezzature e lavorazioni analoghe nonché tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c) del comma 4.
6. Gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4 sono ritenuti congrui; per un maggiore dettaglio sul CM si rimanda alle stime di incidenza allegate derivanti dal computo metrico redatto come indicato al precedente comma 5.

## Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo e misura" del Codice Appalti, degli artt. 45 comma 6, 90 comma 5, del Regolamento generale e dell'art. 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del DM n° 49 del 2018. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
2. L'importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, di cui all'art. 2, comma 1, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'art. 2, comma 1 previsti a misura in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui al Codice Appalti, le condizioni previste dal presente CSA, l'approvazione della DL. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli artt. 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'art. 2, comma 2 del presente CSA. Per la parte di lavoro prevista a corpo, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali ancorché rettificate o integrate dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza nonché congruità delle voci e quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative assumendone i rischi. Per i lavori previsti a misura, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come da elenco dei prezzi unitari.

3. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi del Codice Appalti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi (per la parte a corpo) e i loro prezzi unitari (per la parti a misura ed in economia) indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare, rispettivamente, nella descrizione nella parte a corpo e nell'elenco dei prezzi unitari per le parti a misura. I vincoli negoziali di natura economica sono insensibili anche al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

## Art. 4 - Categorie dei lavori, categorie subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli di cui al "Titolo III - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori" del Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali "OG13 - Opere di ingegneria naturalistica" per un importo, al netto delle categorie scorporabili di cui al comma 2, di € 305'688,14.
2. Sono previsti lavori riconducibili a categorie diverse da quella prevalente, specificatamente indicati se scorporabili nella documentazione di gara. I lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, di importo inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori e inferiore a € 150'000, possono essere realizzati dall'Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, ferme restando le condizioni previste dalle norme speciali di settore che impongono particolari requisiti all'Appaltatore dei predetti lavori; essi possono essere altresì realizzati per intero da un'Impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta. In caso di superamento dei limiti d'importo di cui al secondo periodo, tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'Impresa, subappaltabili alle condizioni di legge e del presente CSA, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni di cui ai commi successivi; viceversa l'Appaltatore deve essere in possesso dei requisiti dell'attestazione SOA per la parte che eccede suddetti limiti e per la quale non è ammesso il

subappalto. In qualsiasi caso, l'Impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui al Regolamento generale. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella seguente tabella.

| | Codice | Categoria | Importo [€] | Classifica | % sul totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OG 6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione | 14'358,67 | 2° | 4,38 |
| 2 | OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica | 7'455,31 | 3° | 2,28 |

3. L'importo delle parti di lavori scorporabili delle quali è ammesso il subappalto come indicato nella documentazione di gara e per le quali l'Appaltatore non è in possesso della pertinente, necessaria e specifica qualificazione, concorre alla qualificazione necessaria nella categoria prevalente di cui al comma 1.

## Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili, lavori particolari

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui ai contenuti del Regolamento generale e del Codice Appalti sono riassunte nella seguente tabella:

| PRESTAZIONI A CORPO E MISURA | | | LAVORI (L) | |
|---|---|---|---|---|
| n° | Codice categoria | Descrizione delle categorie e delle sottocategorie disaggregate di lavorazioni omogenee | Importo [€] | % incid. |
| 1 | OG 13 | Opere di ingegneria naturalistica - importo parziale A MISURA | 305'688,14 | 93,34 |
| 2 | OG 6 | Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - importo parziale A MISURA | 14'358,67 | 4,38 |
| 3 | OG 8 | Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - importo parziale A MISURA | 7'455,31 | 2,28 |
| | | **TOTALE OPERE APPALTO** | **327'502,12** | |
| | | **TOTALE ONERI SICUREZZA** | **11'766,60** | |
| | | **TOTALE GENERALE APPALTO** | **339'268,72** | |

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione contabile.
3. Nei lavori possono essere presenti le seguenti lavorazioni e prestazioni elencate all'art. 1, comma 53, della legge del 6 novembre 2012 n° 190 e s.m.i.:
   a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) fornitura di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti per conto di terzi;
   i) guardiania dei cantieri.

4. Qualora l'Appaltatore dovesse subappaltare una o più d'una delle predette lavorazioni o prestazioni, lo potrà fare solo alle condizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012 n° 190 e s.m.i., al Regolamento generale e al Codice Appalti, limitando il subappalto agli operatori economici indicati in fase di offerta.
5. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'art. 3 non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1 ai fini dell'individuazione del "quinto d'obbligo" di cui al Codice Appalti.

# CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

## Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione:
   a) in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali;
   b) in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico;
   c) in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio;
   d) in ultimo luogo, quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA.
5. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, quando non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
6. Tutti i termini di cui al presente CSA, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n° 1182.

## Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
   a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145 per quanto non in contrasto con il presente CSA o non previsto da quest'ultimo;
   b) il presente CSA comprese le tabelle allegate allo stesso con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
   c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell'elenco allegato al presente CSA sotto la lettera "A", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
   d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'art. 3, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera i);
   e) il PSC, comprese le proposte integrative di cui all'art. 100, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 esclusivamente se accolte dal CSE;
   f) il POS;
   g) il cronoprogramma di cui all'art. 40 del Regolamento generale e il programma esecutivo di cui all'art. 20 del presente CSA;
   h) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui agli artt. 36 e 38;

i) il computo metrico estimativo, di cui all'art.41 del Codice Appalti, che tuttavia non è vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari, né per quanto riguarda le quantità in applicazione dell'art. 31 del Codice Appalti, nonché dell'art. 23 del presente CSA;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
   a) il Codice Appalti, D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;
   b) il Regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 (per quanto applicabile);
   c) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 con i relativi allegati
   d) il D.Lgs. 19 aprile 2000, n° 45 (per quanto applicabile)
   e) la legge 20 marzo 1865, n° 2248 (per quanto applicabile).
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
   a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente CSA. Esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall'art. 3, comma 3;
   b) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

## Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il presente CSA e il patto di integrità ad esso allegato, nonché il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave e discariche autorizzate eventualmente necessarie, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alle tipologie e categorie dei lavori in appalto.
2. Fermo restando quanto previsto agli artt. 23 e 24, trova applicazione il D.M. n° 49 del 2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei lavori, e il Codice Appalti, come integrati dal presente CSA. In ogni caso:
   a) il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile;
   b) la presentazione dell'offerta da parte dell'Appaltatore ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di presa d'atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci, delle quantità e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico nonché nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta la quale resta fissa ed invariabile.

3. Fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 1, la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
4. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori e che, come da apposito verbale sottoscritto con il Responsabile Unico di Progetto (RUP), consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

## Art. 9 - Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal Codice Appalti ed in particolare dei contenuti di cui all'art. 124.
2. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento, di perdita dei requisiti ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'Impresa mandataria o di una Impresa mandante, trova applicazione quanto disposto dal Codice Appalti ed in particolare dei contenuti di cui all'art. 124.
3. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, è ammesso il recesso di una o più Imprese raggruppate, sempre che le Imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi, forniture ancora da eseguire ai sensi dell'art. 68 del Codice Appalti a cui si rimanda anche per le necessarie procedure ed eccezioni del caso. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto. Il recesso deve essere motivato per esigenze organizzative del raggruppamento e non deve essere finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

## Art. 10 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto e secondo le modalità previste dal Codice Appalti e in particolare in riferimento ai contenuti dell'art. 29; al domicilio eletto si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto integrato.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del CSA ed avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL e/o il RUP, hanno il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni

causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. Ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

## Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso CSA.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 106 e gli artt. 16 e 17 del CSA. In ogni caso l'Appaltatore:
   a) sia per sé che per i propri fornitori e subfornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 106 e ai relativi allegati nonché alle normative nazionali di recepimento e attuazione del Regolamento UE 9 marzo 2011 n° 305;
   b) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2018) e s.m.i. che intervengano prima dell'esecuzione delle opere contemplate;
   c) sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che l'esecuzione delle opere, il reperimento e approvvigionamento dei materiali siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti con decreti del Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 57 del Codice Appalti; è tenuto a presentare, su semplice richiesta del RUP o della DL, le certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei CAM afferenti le opere previste dall'appalto in oggetto.
3. La DL può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso, l'eventuale rifiuto è trascritto sul Giornale dei Lavori o nel primo atto contabile utile. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. In ogni caso:
   a) i materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione della DL;
   b) l'accettazione definitiva si ha solo dopo la loro posa in opera
   c) anche dopo l'accettazione e la posa in opera, restano impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo;
   d) non costituisce causa esimente l'impiego da parte dell'Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali nonché l'esecuzione di una lavorazione più accurata se non accettata espressamente dalla DL;

e) i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e sono rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul Giornale dei Lavori o nel primo atto contabile utile;
f) la DL, nonché il collaudatore in corso d'opera, se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA, finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell'Appaltatore, salvo che le prove o le analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. I materiali da utilizzare sono campionati e sottoposti all'approvazione della DL completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera, ivi comprese quelle relative al riuso di materiali e al riciclo entro lo stesso cantiere.
5. L'Appaltatore deve altresì dimostrare, a semplice richiesta della DL o del RUP, che i materiali approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista dall'Appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si è aggiudicato il contratto, mediante l'esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche tecniche, di sostenibilità ambientale, di ciclo di vita e ogni altra caratteristica prevista nell'offerta tecnica.

## Art. 12 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n° 1182.

# CAPO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

## Art. 13 - Adempimenti anteriori all'inizio dei lavori

1. Il progetto a cui fa riferimento il presente CSA ha ricevuto tutte le autorizzazioni, assensi, nulla osta prescritti dalla normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica o comunque inerente ai lavori da eseguire. È stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice Appalti e a validazione del RUP con atto n° _____ in data _____. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera c) del DPR n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. non si applicano alle opere di progetto le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto relativo ai titoli edilizi abilitativi. Antecedentemente alla sottoscrizione del contratto o alla consegna dei lavori se effettuata in pendenza di stipulazione, il RUP fornisce alla DL e, tramite questa, all'Appaltatore, l'attestazione in conformità al modello allegato sotto la lettera "B" al CSA, che certifichi:
   a) l'accessibilità dei siti (aree e immobili) interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;
   b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del progetto e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.
2. L'Appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa, l'attestazione di liberatoria circa l'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, rilasciata dall'autorità militare competente, ai sensi del Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1946, n° 320, per quanto applicabile. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:
   a) la sospensione immediata dei lavori;
   b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con l'importo stimato delle opere di bonifica bellica necessarie;
   c) l'acquisizione del parere vincolante dell'autorità militare competente in merito alle specifiche regole tecniche da osservare, con l'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorità;
   d) l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell'art. 91, comma 2-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 ad opera di Impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 104, comma 4-bis, dello stesso decreto, iscritta nell'Albo istituito presso il Ministero della Difesa ai sensi dell'art. 2 del DM 11 maggio 2015, n° 82 nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se l'Appaltatore è in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso ai sensi dell'art. 38, in quanto compatibile, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dal Codice Appalti.
3. L'Appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica definitiva della competente Soprintendenza archeologica con la quale è accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto.
4. L'Appaltatore, al più tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, ai sensi dell'art. 125 del DPR 6 giugno 2001, n° 380, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se l'Appaltatore, nella propria offerta tecnica, si è impegnato ad intervenire su tali impianti con miglioramenti o efficientamenti che rendano necessaria la denuncia o altri adempimenti previsti dalle norme, questi sono a sua cura e carico.

5. L'Appaltatore, non appena stipulato il contratto, con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 14, deve sottoscrivere la documentazione pertinente l'avvenuto adempimento della pratica richiesta ai fini della realizzazione di interventi in zona sismica, di cui all'art. 94-bis del DPR 6 giugno 2001, n° 380 e all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n° 64 in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Se l'Appaltatore, nella propria offerta tecnica, si è impegnato ad intervenire sulle strutture con aggiornamenti, adeguamenti, modifiche migliorative, egli deve provvedere, nel periodo di cui all'art. 14 comma 1 del presente CSA, all'aggiornamento del Progetto Esecutivo anche con i dettagli del dimensionamento degli elementi strutturali da realizzare, secondo la normativa tecnica in vigore. Su tale aggiornamento del Progetto Esecutivo, deve essere ottenuta l'approvazione da parte della DL e, se si rende necessario l'ottenimento dell'Autorizzazione Sismica del progetto così come integrato con la stessa offerta tecnica, tutti gli adempimenti necessari per il suo rilascio sono a cura e carico dell'Appaltatore senza nessun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.

## Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 5 del DM 7 marzo 2018 n° 49, l'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto ed esclusivamente in seguito alla consegna dei lavori risultante da apposito verbale da effettuarsi non oltre 45 dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto e non oltre 45 giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge, previa convocazione dell'Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 giorni. L'Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
2. Il verbale di consegna:
   a) deve essere redatto dalla DL in contraddittorio con l'Appaltatore;
   b) deve contenere le indicazioni di cui all'art. 5, comma 8, del DM 7 marzo 2018 n° 49;
   c) all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, deve essere sottoscritto dalla DL e dall'Appaltatore e da tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;
   d) è trasmesso dalla DL al RUP;
   e) deve dare atto dell'accertamento da parte della DL e, per quanto di competenza, del CSE dell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al Capo 8 del presente CSA. In caso contrario, il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati ma decorrono comunque i termini contrattuali per l'ultimazione.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la Stazione Appaltante:
   a) può risolvere il contratto per inadempimento dell'Appaltatore, incamerando le cauzioni;
   b) può fissare una nuova data per la consegna a distanza di un periodo non inferiore a 3 giorni e non superiore a 10 giorni, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione;
   c) decorso inutilmente il termine di cui alla lettera a) o, se concesso, il nuovo termine differito di cui alla lettera b), è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la garanzia di cui all'art. 36, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della garanzia ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.

4. Ai sensi del Codice Appalti e in particolare ai contenuti del relativo art. 17, è facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui ai precedenti commi si applicano anche alle singole consegne frazionate in caso di temporanea indisponibilità di aree ed immobili: in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
6. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione Appaltante:
   a) accoglie l'istanza di recesso, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, in ogni caso entro i limiti previsti dal Codice Appalti e dal DM 7 marzo 2018 n° 49;
   b) non accoglie l'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, l'Appaltatore ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal Codice Appalti e dal DM 7 marzo 2018 n° 49;
   c) sospende la consegna per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre 60 giorni oltre i quali trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b). Nessuna conseguenza è prevista invece nel caso la predetta sospensione cessi entro il citato termine.
8. Ai sensi dell'art. 5, comma 5 del DM 7 marzo 2018 n° 49, la Stazione Appaltante ha la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per più di 120 giorni e sia causato:
   a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;
   b) da ritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione Appaltante o all'Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi quali autorità diverse dalla Stazione Appaltante o società/enti non controllati dalla stessa Stazione Appaltante e i ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da più interruzioni, il limite indicato in precedenza;
   c) dalla necessità o dalla opportunità di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute rispetto al momento dell'indizione del procedimento di scelta del contraente;
   d) dalla necessità di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari alla realizzazione dell'opera, non imputabili a negligenza della Stazione Appaltante.

## Art. 15 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 196 (centonovantasei) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; l'ultimazione è accertata con le modalità previste dal Codice Appalti e dal presente CSA.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà, nonché degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori può essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

## Art. 16 - Proroghe

1. Se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'art. 15, può chiedere la proroga presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine solo se le cause si sono verificate posteriormente e prima della scadenza contrattuale. In questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi motivatamente dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere della DL se questo è difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile e, se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'art. 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata pronuncia espressa del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ad eventuali proroghe e differimenti parziali in relazione alle soglie temporali intermedie previste dal programma esecutivo dei lavori. In tal caso, per termine di ultimazione di cui all'art. 15 si intendono i singoli termini delle soglie parziali e il periodo di proroga è differito in proporzione all'importo dei lavori per l'ultimazione dei quali è concessa la proroga.

## Art. 17 - Sospensioni e riprese dei lavori

1. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o che contrastano con la natura dell'opera da realizzare od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, o altre cause non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, la DL, sentito l'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi del comma 2. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o altre modificazioni contrattuali qualora ammissibili dal Codice Appalti.
2. Il verbale di sospensione redatto dalla DL deve contenere:
   a) l'indicazione dello Stato di Avanzamento Lavori;
   b) l'illustrazione dei motivi che hanno dato luogo alla sospensione;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede secondo quanto previsto dal Codice Appalti per le singole casistiche.
4. In ogni caso, la sospensione opera dalla data di redazione del verbale accettato dal RUP o sul quale si formi l'accettazione tacita. Non sono riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
6. Non appena cessate le cause della sospensione, la DL redige il verbale di ripresa dove richiama il precedente verbale di sospensione, indica i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP: esso è efficace dalla data della comunicazione all'Appaltatore.
7. Ai sensi dell'art. 121 del Codice Appalti, qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall'art. 10 del DM 7 marzo 2018 n° 49. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali. In tal caso, il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

## Art. 18 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; il relativo ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessità rientrano:
   a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato dell'amministrazione competente;
   b) le circostanze eccezionali di cui all'art. 17 qualora, per qualunque motivo, non siano state tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;
   c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell'Autorità giudiziaria o di autorità preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di sicurezza.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e alla DL.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni di cui all'art.17 in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:
   a) in ottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dai quali la Stazione Appaltante non possa o non ritenga di discostarsi;
   b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'art. 15, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

## Art. 19 - Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

1. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.
2. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale, altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove differito. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
3. Se l'Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, egli può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL perché provveda alla ripresa. La diffida proposta ai fini sopra indicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della loro sottoscrizione oppure entro 48 dal loro ricevimento al domicilio digitale in forma elettronica. Limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente il diritto a formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.
5. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione Appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti dagli artt. 17 e 18, è prevista una penale a carico della stessa Stazione Appaltante a titolo di risarcimento dovuto all'Appaltatore, quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 10 del DM 7 marzo 2018 n° 49, tenendo presente:
   a) che in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attività delle quali è in atto la sospensione rispetto alle attività previste dal programma di esecuzione dei lavori;
   b) che la DL annota sul Giornale dei Lavori e quantifica per il RUP, possibilmente in contraddittorio con l'Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel

periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel cantiere ai fini del calcolo dell'incidenza del loro ammortamento.

## Art. 20 - Penali in caso di ritardo, premio di accelerazione

1. Ai sensi dell'art. 126 del Codice Appalti, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,8 per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale trova applicazione nella stessa misura percentuale di cui al comma 1 anche in caso di ritardo:
   a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
   b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato i dovuti adempimenti prescritti;
   c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL o dal RUP;
   d) dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
   e) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
3. Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e b) sono disapplicate se l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma esecutivo o dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.
4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese note all'Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% dell'importo contrattuale. Se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione il Codice Appalti e il presente CSA in materia di risoluzione del contratto.
7. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, l'applicazione delle penali prescinde dalla prova del danno e non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa diretta o indiretta dei ritardi.
8. L'ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente non comporta alcun premio di accelerazione, salvo diverse disposizioni da parte della Stazione Appaltante in corso d'opera e comunque previa approvazione dei certificati di collaudo da parte della stessa e verifica di esecuzione dei lavori in conformità alle obbligazioni assunte.

## Art. 21 - Programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore, Piano di qualità

1. Ai sensi dell'art. 1 del DM 7 marzo 2018 n° 49, entro 30 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma di esecuzione dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione

lavorativa; tale programma deve essere coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante, con il PSC, con le obbligazioni contrattuali, con l'offerta tecnica e in esso sono graficamente rappresentate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma di esecuzione deve essere approvato dalla DL e dal CSE su conforme parere del RUP mediante apposizione di apposito visto entro 5 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma di esecuzione dei lavori proposto dall'Appaltatore e approvato dal committente, compresi i suoi successivi aggiornamenti, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto anche se ad esso non materialmente allegato.
3. Il programma di esecuzione dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante mediante ordine di servizio ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
   a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
   b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
   c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere. A tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
   d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
   e) se è richiesto dal CSE, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.
4. Il programma esecutivo dei lavori deve tener conto ed essere coerente con le soglie temporali, considerate inderogabili, previste nel cronoprogramma come da piano di lavorazione (GANTT) facente parte del progetto.
5. Ai sensi dell'art. 43, comma 4, del Regolamento generale, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL per l'approvazione un Piano di qualità di costruzione e di installazione che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

## Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
   a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
   b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il CSE, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA o dal Capitolato Generale d'Appalto;
f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensioni dei lavori, di disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

## Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi produce la risoluzione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione ai sensi dell'art. 122 del Codice Appalti. La risoluzione trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per compiere i lavori.
2. Nel caso di risoluzione del contratto le penali di cui all'art. 20 sono computate sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora.
3. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
4. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1 è possibile anche in caso di ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a un terzo del periodo di ritardo.

# CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

## Art. 24 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro per le quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'art. 14 del DM 7 marzo 2018 n° 49. La contabilizzazione:
   a) non tiene conto, sotto il profilo economico, di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica. Tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali delle categorie e delle aggregazioni utilizzate per la contabilizzazione;
   b) deve dare evidenza, nello Stato di Avanzamento Lavori e nel Registro di Contabilità, della corretta esecuzione delle lavorazioni diverse o aggiuntive di cui alla lettera a), ancorché queste non comportino alcuna variazione del corrispettivo contabilizzato e ammesso a liquidazione.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità gli importi relativi alle voci disaggregate per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori/installatori o le previste certificazioni, e che tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Quest'ultima, sotto la propria responsabilità può contabilizzare e registrare tali voci nelle more dell'acquisizione delle certificazioni e dei collaudi tecnici con un'adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, definita in base al principio di proporzionalità, e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell'opera. In tal caso l'Appaltatore deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell'ultimazione dei lavori.

## Art. 25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente CSA e nell'enunciazione delle singole voci in elenco, ossia applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari. In caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. Se in corso d'opera devono essere introdotte variazioni ai lavori, ove inferiori al limite quantitativo previsto e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all'art. 43, comma 9, del Regolamento generale per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non è possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
5. Nei casi di cui al comma 4, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo.

## Art. 26 - Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto è effettuata con le modalità previste dal DM 7 marzo 2018 n° 49, come segue:
   a) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi;
   b) per il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili, se non già comprese nei prezzi vigenti, ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate con le seguenti modalità, secondo il relativo ordine di priorità:
   a) nella misura dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi qualora in sede di aggiudicazione sia stato effettuato il subprocedimento di verifica sia stato effettuato;
   b) nella misura determinata all'interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara applicando agli stessi il ribasso contrattuale;
   c) nella misura di cui all'art. 2 in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b) ed applicando agli stessi il ribasso contrattuale.
3. Non costituiscono variante contrattuale i maggiori costi dei lavori in economia causati dalla differenza tra il costo del lavoro vigente al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e il costo del lavoro eventualmente previsto; in tal caso resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del RUP, su segnalazione della DL, prima dell'avvio dei lavori in economia.

## Art. 27 - Contabilizzazione dei costi di sicurezza

1. La contabilizzazione dei costi della sicurezza (CS), in qualunque modo effettuata ed in ogni caso senza applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSP mediante assenso esplicito.
2. I CS determinati nella tabella di cui all'art. 2 sono valutati a corpo separatamente dai lavori in base all'importo previsto negli atti progettuali e nella Documentazione di gara, con riferimento alla documentazione integrante il

PSC e, in particolare, in relazione all'effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC. In assenza del predetto riferimento sono contabilizzati secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella intendendosi come eseguita la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

3. Gli eventuali CS individuati a misura sono valutati con le modalità di cui all'art. 25, mentre quelli individuati in economia sono valutati con le modalità di cui all'art. 26, in entrambi i casi senza l'applicazione di alcun ribasso.
4. I CS sono contabilizzati unitamente ai lavori ai quali afferiscono e sono inseriti unitamente agli stessi nel relativo Stato di Avanzamento Lavori e, per quanto residua, nel conto finale.

# CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

## Art. 28 - Anticipazioni

1. Ai sensi dell'art. 125 del Codice Appalti, è dovuta all'Appaltatore una somma a titolo di anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo di contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del medesimo contratto entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP, anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza. Ove non motivata, la ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 Codice Civile.
2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento di un importo percentuale all'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'Appaltatore di apposita garanzia alle seguenti condizioni:
   a) l'importo garantito deve essere almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma dei lavori;
   b) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice Appalti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dalla normativa vigente.
5. La Stazione Appaltante procede all'escussione della fideiussione in caso di revoca dell'anticipazione salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

## Art. 29 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti e raggiunge un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale secondo quanto risultante dal Registro di Contabilità e dallo Stato di Avanzamento Lavori di cui al DM 7 marzo 2018 n° 49.
2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1:
   a) al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo;
   b) incrementato dei Costi di sicurezza (CS);
   c) al netto della ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Capitolato Generale d'Appalto, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 4, comma 3, del d.P.R. n° 207 del 2010 da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
   d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
   a) la DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi del DM 7 marzo 2018 n° 49, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il _____" con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il certificato di pagamento entro il termine non superiore a 30 giorni dalla redazione dello Stato di Avanzamento riportando sullo stesso il riferimento al relativo Stato di Avanzamento Lavori di cui alla lettera a) con l'indicazione della data di emissione;
c) sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 31, l'importo del certificato di pagamento è erogato entro i successivi 30 giorni mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, con le modalità previste dall'art.125 del Codice Appalti.
5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello Stato di Avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, se l'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi delle eventuali penali contestate, raggiungono un importo pari o superiore al 90% dell'importo contrattuale può essere emesso uno Stato di Avanzamento purché non eccedente tale percentuale anche se l'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006 n° 248, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

## Art. 30 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione accertata con apposito verbale: è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve e contestazioni già formulate tempestivamente nel Registro di Contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 29 al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 31, il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
   a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) la garanzia deve essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3 del Codice Appalti con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma e dalla normativa vigente.

6. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Ai sensi dell'art. 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006 n° 248, il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC e all'esibizione da parte dell'Appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, nonché gli eventuali subappaltatori.

## Art. 31 - Formalità e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante della pertinente fattura fiscale contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n° 55.
2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
   a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori;
   b) agli adempimenti in favore degli eventuali subappaltatori e subcontraenti;
   c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
   d) all'acquisizione dell'attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l'avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all'ultima mensilità utile;
   e) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al DM 18 gennaio 2008 n° 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e in ogni caso l'Appaltatore a provvedere entro 15 giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

## Art. 32 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione. Trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.
2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura stabilita dall'art.125 del Codice Appalti.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo senza necessità di domande o riserve. Il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa raggiunga il 20% dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato. In alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
5. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'art. 30 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al comma 2.

## Art. 33 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino variazioni del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiori al 5% dell'importo complessivo l'Appaltatore o la Stazione Appaltante, sentita la DL, possono chiedere una revisione dei prezzi nella misura dell'80% della variazione stessa.
3. Ai fini della determinazione dell'entità delle variazioni di cui al comma 2 valgono esclusivamente le procedure ufficiali di cui all'art. 60 del Codice Appalti. Le variazioni dovranno essere dimostrate dall'Appaltatore, validate dalla DL e dalla Stazione Appaltante che mantiene piena facoltà di ordinare o meno la revisione prezzi.
4. In ogni caso valgono le seguenti condizioni:
   a) i corrispettivi in aumento sono ammessi con il limite di importo costituito da
      i. somme appositamente accantonate per imprevisti al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
      ii. eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate;
      iii. somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione;
      iv. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
   b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;

c) i corrispettivi sono liquidati senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma entro i successivi 60 giorni a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato, a cura del RUP in ogni altro caso;
d) l'utilizzo delle somme di cui alla lettera a) deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

## Art. 34 - Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

## Art. 35 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991 n° 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

# CAPO 6 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

## Art. 36 - Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 106 del Codice Appalti, agli offerenti è richiesta una garanzia provvisoria con le modalità e alle condizioni di cui al relativo articolo e alla Documentazione di gara.

## Art. 37 - Garanzia di buon adempimento

1. La garanzia di buon adempimento è costituita con le modalità di cui all'art. 117, commi 1 e 2 del Codice Appalti, ed è pari al 5% fisso dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'art. 117, comma 1 del Codice Appalti; permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

## Art. 38 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore costituisce una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dal suddetto art. 117.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica e in caso di consegna dei lavori in pendenza di contratto prima della data fissata per la consegna.
3. La Stazione Appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di cui all'art. 58. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La Stazione Appaltante potrà escutere la garanzia, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dal Codice Appalti e al ricorrere dei presupposti indicati nel patto di integrità.
7. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale se in corso d'opera è stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.

8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale secondo le modalità e i contenuti di cui al Codice Appalti.
9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che può aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

## Art. 39 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice Appalti, gli importi delle garanzie sono ridotti:
   a) del 30% per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
   b) del 50% non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese;
   c) del 10% cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 del suddetto articolo;
   d) fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando
   e) l'operatore economico possegga uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 al Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.
2. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In qualsiasi caso, vale quanto predisposto dal Codice Appalti e dalla normativa vigente all'atto di stipula del contratto.
3. Per fruire delle riduzioni di cui al presente articolo l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

## Art. 40 - Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 117 del Codice Appalti, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500'000 euro ed un massimo di 5'000'000 euro.
2. La polizza assicurativa è prestata da un'Impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di emissione del certificato per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate.

4. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
6. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 14 del Codice Appalti, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500'000 euro ed un massimo di 5'000'000 euro.
7. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Questa deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:
   a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto
   b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
8. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1'000'000.
9. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
10. Le garanzie suddette prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario la garanzia assicurativa è prestata dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative pro-quota in relazione ai lavori da esse assunti.

# CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

## Art. 41 - Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in più o in meno dell'importo contrattuale, ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto, dagli artt. 45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento generale e dall'art. 120 del Codice Appalti.
2. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, pertanto:
   a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di qualsiasi tipo e quantità, senza il preventivo ordine scritto della DL recante anche gli estremi dell'approvazione da parte del RUP;
   b) qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla DL prima dell'esecuzione dell'opera o della prestazione oggetto della contestazione;
   c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
3. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP:
   a) non sono considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi dell'art. 120 del Codice Appalti;
   b) possono essere introdotte modifiche, adeguatamente motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% dell'importo del contratto stipulato.
4. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
   a) siano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
   b) non sia alterata la natura generale del contratto;
   c) non comportino una modifica eccedente il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del Codice Appalti;
   d) non introducano condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
   e) non modifichino l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale
   f) non estendano notevolmente l'ambito di applicazione del contratto
   g) assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni
   h) realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

5. Nel caso di cui al comma 4 è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.
6. La variante deve comprendere l'adeguamento del cronoprogramma, del programma esecutivo e della cauzione definitiva e, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC con i relativi costi non assoggettati a ribasso e con i conseguenti adempimenti compresi gli adeguamenti dei POS.
7. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se necessario, riporta il differimento dei termini per l'ultimazione nella misura strettamente indispensabile.
8. Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali (art. 120, comma 6 e 7 del Codice Appalti).

## Art. 42 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Se per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto posto a base di gara si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara.
2. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante. Ai fini del presente articolo, si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

## Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1 non sono presenti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, verranno adottati in via prioritaria e nel medesimo ordine i prezzi di cui ai prezzari indicati all'art. 2. Qualora anche in tali prezzari non fossero presenti prezzi adottabili e conformi all'opera/lavoro da realizzare, si procederà alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP. I predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'art. 2.
3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

# CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

## Art. 44 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
   a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;
   b) l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore;
   c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
   d) il DURC;
   e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;
   f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1 l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli artt. 31 e 38 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, nonché
   a) una dichiarazione di accettazione del PSC con le eventuali richieste di adeguamento;
   b) il POS di ciascuna Impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
   a) dall'Appaltatore comunque organizzato anche in forma aggregata nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
   b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane oppure dal consorzio stabile, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
   c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori. Se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
   d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Impresa mandataria se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo. L'Impresa affidataria è individuata nella mandataria come risultante dell'atto di mandato;
   e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'Impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio se l'Appaltatore è un consorzio ordinario; l'Impresa affidataria è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
   f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 48, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega.
5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'Impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

## Art. 45 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è obbligato:
   a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere e s.m.i.;
   b) nell'osservanza delle disposizioni degli artt. da 108 a 155 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI;
   c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
   d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del cantiere e in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
3. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".
5. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito dagli articoli del presente Capo 8.

## Art. 46 - Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei Costi di sicurezza (CS) di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2 del presente CSA.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì:
   a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
   b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal CSE.
3. Se prima della stipulazione del contratto oppure nel corso dei lavori si verifica una variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il CSE deve provvedere tempestivamente a:
   a) adeguare il PSC, se necessario;
   b) acquisire i POS delle nuove imprese.
4. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC per:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

5. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.
6. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
   a) nei casi di cui al comma 4, lettera a), le proposte si intendono accolte. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
   b) nei casi di cui al comma 4, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

## Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
2. Il POS, redatto ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e 29 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il POS deve essere redatto da ciascuna Impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.
4. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
5. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.
6. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificità delle singole imprese e delle singole lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall'allegato I al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (G.U. n° 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC.

## Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, nonché alla più recente normativa nazionale e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'Impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il PSC e il POS, o i POS se più di uno, formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza. La mancata osservazione delle prescrizioni contenute nei PSC e nei documenti collegati dà luogo alle seguenti penalità
    - Per mancata adozione dei DPI
        - Primo richiamo nessuna penalità
        - Secondo richiamo 50,00 €
        - Dal terzo richiamo 200,00 € per ogni richiamo
    - Mancata esposizione del tesserino di riconoscimento
        - Primo richiamo nessuna penalità
        - Secondo richiamo 50,00 €
        - Dal terzo richiamo 200,00 € per ogni richiamo
    - Assenza del tesserino di riconoscimento
        - Primo richiamo 500,00 €
        - Dal secondo richiamo allontanamento del personale, messa a disposizione del tesserino
    - Assenza della documentazione prevista obbligatoriamente in cantiere
        - Primo richiamo nessuna penalità
        - Secondo richiamo 50,00 €
        - Dal terzo richiamo 200,00 € per ogni richiamo
    - Infrazioni nell'allestimento del cantiere (salvo l'infrazione non comporti sospensione del cantiere)
        - Primo richiamo 100,00 €
        - Secondo richiamo 200,00 €
        - Dal terzo richiamo 500,00 € per ogni richiamo
6. Il richiamo s'intende formalizzato qualora effettuato per iscritto circostanziando il fatto e portando, se pertinente, adeguata documentazione relativa al fatto/omissione contestato/a.
7. Gli importi contestati vengono portati in detrazione in sede di liquidazione finale.

# CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

## Art. 49 - Subappalto, subaffidamento

1. Tutte le lavorazioni sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all'art. 4 del presente CSA e l'osservanza dell'art. 119 del Codice Appalti, come di seguito specificato:
   a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori in appalto;
   b) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
   c) i lavori delle categorie generali diverse da quella prevalente, nonché i lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'art. 72, comma 4, del Regolamento generale, di importo superiore al 10% dell'importo totale dei lavori oppure a 150'000 euro ma non superiore al 15% dell'importo totale, a tale fine indicati nel bando, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione;
   d) il subappalto deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti o subaffidamenti per i lavori della stessa categoria;
   e) fermo restando il divieto di cui alla lettera a), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente e a tale fine indicati nel bando o nel presente CSA possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
   a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
   b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo. In caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
   c) che l'Appaltatore trasmetta alla Stazione Appaltante la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici in relazione alla categoria nonché all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 200 n° 445, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice Appalti.
3. Il contratto di subappalto deve essere corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica che indichi puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici. Devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
   a) l'individuazione inequivocabile delle lavorazioni affidate, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi;

b) l'individuazione delle categorie tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi al fine della verifica della qualificazione del subAppaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'art. 83 del Regolamento generale;
c) l'importo del costo della manodopera comprensivo degli oneri previdenziali;
d) se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i Costi della sicurezza (CS)
e) le clausole per le quali il subAppaltatore assume gli obblighi di tracciabilità e flussi finanziari.

4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, anche eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100'000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.

5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

   a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;
   b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
   c) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
   d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. Devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva e copia del POS in coerenza con i piani predisposti dall'Appaltatore.

6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

7. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100'000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto di subappalto.

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subAppaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subAppaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al presente articolo. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel patto di integrità.

## Art. 50 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. La DL e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalle leggi vigenti. È fatto salvo quanto indicato nel patto di integrità.
4. L'Appaltatore risponde in solido con il subAppaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subAppaltatore.
5. La responsabilità solidale viene meno se l'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subAppaltatore, che gli adempimenti di cui al comma 4 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subAppaltatore. L'Appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subAppaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale di cui al comma 4 non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'Appaltatore al subAppaltatore.
6. I subaffidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al CSE almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari con la denominazione di questi ultimi.
7. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento.

## Art. 51 - Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'art. 119, comma 11 del Codice Appalti, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subAppaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
   a) quando il subcontraente è una microImpresa o piccola Impresa, così come definiti ai sensi di legge;
   b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.
3. Nei casi previsti di cui al precedente comma 2, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 giorni dall'emissione di ciascun Stato di Avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi

importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subAppaltatore sono subordinati alla completa regolarità di quest'ultimo e dell'Appaltatore in merito alle ottemperanze previste dagli articoli del presente Capo 9 e di quanto previsto dal Codice Appalti.

4. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a quando l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
5. Ai sensi dell'art. 119, comma 6 del Codice Appalti, l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subAppaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003 n° 276. Nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e c), l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. Gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate devono essere assolti dall'Appaltatore principale.
6. Tra la Stazione Appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è in ogni caso subordinato:
   a) all'emissione dello Stato di Avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;
   b) all'assenza di contestazioni da parte della DL, del RUP, del CSE formalmente comunicate all'Appaltatore e al subAppaltatore relative a lavorazioni eseguite dallo stesso subAppaltatore;
   c) alla condizione che l'importo richiesto dal subAppaltatore non ecceda l'importo dello Stato di Avanzamento e, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
   d) alla presentazione della prova che la richiesta di pagamento con il relativo importo è stata previamente comunicata all'Appaltatore.
7. La Stazione Appaltante può opporre al subAppaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più delle condizioni di cui al comma 6, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subAppaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'art. 1262, primo comma del Codice Civile.

# CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

## Art. 52 - Contestazioni sugli aspetti tecnici

1. Se l'Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei lavori purché in forma scritta alla DL, quest'ultima ne dà comunicazione tempestiva al RUP il quale convoca l'Appaltatore e la DL entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.
2. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore il quale ha l'obbligo di uniformarvisi salvo il diritto di iscrivere riserva nel Registro di Contabilità in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei modi di cui ai contenuti del Codice Appalti.
3. Se le contestazioni riguardano fatti, la DL redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza dell'Appaltatore, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni e da presentarsi alla DL nel termine perentorio di 8 giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
4. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni, firmano il processo verbale che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi Ordini di Servizio sono annotati nel Giornale dei Lavori.
5. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori qualsiasi sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto.

## Art. 53 - Gestione delle riserve

1. L'Appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dalla DL o dal RUP con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:
   a) sugli Ordini di Servizio fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;
   b) sui verbali
      i. di consegna dei lavori, per contestazioni inerenti alle condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
      ii. di sospensione dei lavori, nonché sul successivo verbale di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti alla sospensione;
      iii. di ripresa dei lavori, per contestazioni inerenti esclusivamente alla sospensione, mancata ripresa, ripresa dei lavori nel caso queste siano illegittime sin dall'origine o non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione, a condizione che l'Appaltatore abbia preventivamente agito mediante diffida;
   c) sul Registro di Contabilità
      i. per contestazioni inerenti lavori contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del Registro di Contabilità;
      ii. per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a) e b), posteriormente alla precedente sottoscrizione del Registro di Contabilità;

d) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c) per le quali non sia intervenuta una soluzione.

2. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel Registro di Contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
3. All'atto della firma con riserva del Registro di Contabilità le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. L'Appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel Registro di Contabilità durante lo svolgimento dei lavori. Se l'Appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 giorni.
4. La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi, rispetto all'importo iscritto.
5. Le riserve e le contestazioni:
   a) non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica
   b) formulate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;
   c) iscritte ma non quantificate alle condizioni e termini previsti dal presente articolo oppure non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.
6. La DL e il collaudatore in corso d'opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni, quindi fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico delle riserve e contestazioni avanzate dall'Appaltatore dopo la loro quantificazione.

## Art. 54 - Accordo bonario, transazione

1. Ai sensi dell'art. 210 del Codice Appalti, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 % e il 15 % dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del suddetto articolo. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice Appalti.
2. A seguito dell'iscrizione di riserve il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima, la non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della misura percentuale di cui al comma 1. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'art. 42 del Codice Appalti.
3. Entro quindici giorni dalla data di acquisizione della relazione di cui all'art. 53 riservata della DL e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve

scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla suddetta data.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati/informazioni nonché di eventuali altri pareri e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario che viene trasmessa al dirigente competente della Stazione Appaltante e all'Impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 giorni si procede secondo quanto previsto dall'art. 213 del Codice Appalti.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica a prescindere dall'importo per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del CRE.
6. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.
7. Ai sensi dell'art. 212 del Codice Appalti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100'000 euro, ovvero a 200'000 euro in caso di lavori pubblici, è acquisito, qualora si tratti di amministrazioni centrali, il parere dell'Avvocatura dello Stato oppure, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali, di un legale interno alla struttura o, in mancanza di legale interno, del funzionario più elevato in grado competente per il contenzioso. La proposta di transazione può essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il RUP. La transazione ha forma scritta a pena di nullità. La transazione può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

## Art. 55 - Definizione delle controversie

1. Nei casi in cui non si proceda all'accordo bonario o transizione ai sensi dell'art. 54 e l'Appaltatore confermi le riserve è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al tribunale competente per il territorio in relazione alla sede della Stazione Appaltante.
2. La decisione dell'autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

## Art. 56 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 5% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
3. Ai sensi dell'art. 11 del Codice Appalti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subAppaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
4. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subAppaltatore autorizzato.
5. L'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati. La tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere. Tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n° 124.

8. L'Appaltatore e, tramite di esso i subappaltatori e i subaffidatari, devono tenere informata la DL del numero, del nominativo e delle posizioni contrattuali di tutti i lavoratori presenti in cantiere, ai fini dell'annotazione sul Giornale dei Lavori e del controllo e verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti.

## Art. 57 - Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il rilascio del CRE, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. Dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 giorni oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine. Il DURC ha validità di 120 giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il CRE.
4. In caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
   a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
   b) trattiene un importo, corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
   c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
   d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo limitatamente all'eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'art. 58, nel caso il DURC relativo al subAppaltatore sia negativo per due volte consecutive la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subAppaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. In caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

## Art. 58 - Risoluzione del contratto, esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
   a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del Codice Appalti;
   b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice Appalti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b);
   c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1 del Codice Appalti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto di appalto qualora nei confronti dell'Appaltatore:
   a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
   b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.
3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, la DL gli assegna un termine entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto fermo restando il pagamento delle penali.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.
6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.
7. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la Stazione Appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1% del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
8. Fatto salvo quanto prescritto nel patto di integrità, il contratto si risolve in tutti casi e con le modalità previste dell'art. 122 del Codice Appalti.
9. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto i seguenti casi:
   a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
   b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
   c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 o ai piani di sicurezza integranti il contratto o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;
   d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo previa diffida ad adempiere ed assegnazione di un termine perentorio ferma restando l'applicazione delle penali;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ATS, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive. In tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

10. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

11. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

12. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

13. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'Appaltatore inadempiente, all'Impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale Impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;
b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
    i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
    ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
    iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

14. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n° 159 del 2011, ricorre per un'Impresa mandante o comunque diversa dall'Impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo n° 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta Impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

15. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dal Codice Appalti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

# CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

## Art. 59 - Ultimazione dei lavori, gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, la DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite ai sensi dell'art. 50 del Codice Appalti.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla DL ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l'approvazione finale del CRE da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dall'art. 50 del Codice Appalti.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i suddetti termini anche per il pagamento della rata di saldo.

## Art. 60 - Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (CRE), questo deve essere emesso entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli del Titolo X del Regolamento generale.
4. Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione Appaltante ha facoltà di eseguire un nuovo procedimento per l'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato.

## Art. 61 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more della conclusione degli adempimenti di cui al precedente articolo, con apposito verbale redatto

immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'art. 59, comma 1 oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

2. Se la Stazione Appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto in contraddittorio apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'art. 59.

# CAPO 12 - NORME FINALI

## Art. 62 - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d'Appalto, al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
   a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
   b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
   c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
   d) l'esecuzione, presso istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni. In particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
   e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
   f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'art. 60, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
   g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
   h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi. L'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza. Tali spazi devono essere coperti, in regola con le norme di igiene, dotati di impianti mobili di raffreddamento e raffrescamento, arredati, illuminati, dotati degli allacciamenti ai servizi a rete, compreso il collegamento con la più efficiente banda disponibile per la copertura internet del sito;
n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente CSA o precisato da parte della DL con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL. Nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
t) gli adempimenti della legge n° 1086 del 1971 e s.m.i. al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
u) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM 14 novembre 1997, dal D.Lgs. n° 262 del 2002, come modificato dal D.Lgs. n° 41 del 2017 e dal D.Lgs. n° 42 del 2017 e relativi provvedimenti attuativi, in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere, salvo diversi accordi intrapresi con la Stazione Appaltante, sentita la DL e il CSE;
x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il CSE;
z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'art. 4 della legge n° 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile. A tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile determinata con le modalità di cui al presente CSA.
5. L'Appaltatore è altresì obbligato:
   a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
   b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questa;
   c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura.
6. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprietà trova applicazione l'art. 11 del DM n° 49 del 2018.
7. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai confinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.
8. L'Appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

## Art. 63 - Conformità agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n° 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la lettera "C" costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'Appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'Appaltatore è tenuto a:
   a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
   b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
   c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
   d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
   e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'art. 66, comma 2, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

## Art. 64 - Proprietà e gestione dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono riutilizzati nell'ambito del cantiere secondo le indicazioni di progetto, della DL, del RUP, ad esclusione dei materiali di risulta che andranno smaltiti secondo la normativa vigente a cura dell'Appaltatore.
2. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto i materiali provenienti dalle escavazioni non riutilizzabili in sito devono essere trasportati in siti di conferimento autorizzati a cura e spese dell'Appaltatore,

intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di accatastamento, trasporto, conferimento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento).

3. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'Appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento approvato con DPR 13 giugno 2017, n° 120.
4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, è altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
   a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi del D.Lgs. n° 152 del 2006;
   b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n° 152 del 2006.
5. Sono a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
6. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d'Appalto, fermo restando quanto previsto dall'art. 91, comma 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.

## Art. 65 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del DM 8 maggio 2003, n° 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 possono essere i seguenti:
   a) corpo dei rilevati di opere in terra;
   b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
   c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
   d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
   e) strati accessori (aventi funzione anti-capillare, antigelo, drenante, etc.);
   f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 15 Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152.

## Art. 66 - Custodia del cantiere, cartello di cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

2. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno due cartelli indicatori, con dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n° 1729/UL nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'art. 12 del DM 22 gennaio 2008, n° 37. Deve altresì esporre almeno due striscioni in PVC occhiellati di dimensioni pari a 150 x 500 cm riportanti frasi e slogan dettati dalla Stazione Appaltante volti a rendere noti i lavori.
3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato "F".

## Art. 67 - Addebiti e penali per gravi inadempimenti

1. Ferme restando le più gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d'ufficio a spese dell'Appaltatore, la richiesta di esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell'Appaltatore, nonché le sanzioni applicate da altri organismi o autorità in forza di leggi e di regolamenti, la Stazione Appaltante applica all'Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:
   a) per ciascun inadempimento o violazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro, rilevato in cantiere, euro 150,00 per ciascun addetto coinvolto;
   b) per ciascun inadempimento o violazione in materia di modalità esecutive, tipologie, caratteristiche o marcature dei materiali, nella misura minima del 5% e massima del 20% dell'importo della voce elementare oggetto dell'inadempimento o della violazione. Resta fermo l'obbligo di ripristino o di rimedio a termini di contratto;
   c) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte dell'Appaltatore, come prevista dal presente CSA, euro 100,00.
2. Se l'inadempimento o la violazione di cui al comma 1, lettera a) o lettera b), sono di natura meramente formale e se alla formalità omessa o violata è posto rimedio entro 7 giorni dal suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione è applicata nella misura pari alla metà della misura minima.

## Art. 68 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'art. 122 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e 124 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n° 104.

## Art. 69 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n° 136, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni

la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
   a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
   b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
   c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1'500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'art. 1.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge 13 agosto 2010 n° 136:
   a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 13 agosto 2010 n° 136;
   b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura/ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a). In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

## Art. 70 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i. per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli artt. 6 e 67 del citato D.Lgs. in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati. In caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 e s.m.i., mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli artt. 96 e 97 del citato D.Lgs.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la documentazione antimafia anche fuori dai casi espressamente previsti dalla legge e dal presente articolo.

## Art. 71 - Patto di integrità

1. Con la partecipazione alla gara l'Appaltatore ha accettato i contenuti del patto di integrità di cui alla legge 6 novembre 2012 n° 190, allegato [D] al presente CSA, il quale sarà parte integrante del contratto di appalto ed è obbligato a rispettarne tutte le clausole.
2. I contenuti del patto di integrità costituiscono per l'Appaltatore obblighi contrattuali, alla cui violazione sono riconnessi gli effetti rispettivamente in esso indicati.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori effetti fissati dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto di appalto connessi alla violazione degli obblighi declinati nel patto

## Art. 72 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi del RD n° 2440 del 1023 e del RD n° 827 del 1924, sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo i casi previsti dal Codice Appalti:
   a) le spese contrattuali;
   b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
   c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
   d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
   e) l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DM 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n° 20 del 25 gennaio 2017).
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Quest'ultima è regolata dalla legge. Tutti gli importi citati nel presente CSA si intendono I.V.A. esclusa.

# ALLEGATI

## A - Elenco degli elaborati integranti il progetto

| ID | Denominazione | Note |
|---|---|---|
| RTD | Relazione tecnico-descrittiva | |
| CSA.II | Capitolato speciale d'appalto - Parte II | |
| CM | Computo metrico | |
| EP | Elenco prezzi | |
| SL | Stima lavori | |
| IM | Stima incidenza manodopera | |
| TAV.01 | Inquadramento | |
| TAV.02 | Vincoli | |
| TAV.03 | Stato di fatto | |
| TAV.04 | Stato di progetto | |
| TAV.05 | Dimensionamenti e particolari costruttivi | |
| TAV.06 | Piano particellare | |
| PSC | Relazione Piano di sicurezza e di coordinamento | |
| CMS | Computo metrico - Costi della sicurezza | |
| EPS | Elenco prezzi - Costi della sicurezza | |
| TAV.S01 | Piano di sicurezza e di coordinamento | |

## B - Verbale di cantiere

VERBALE DI CANTIERABILITÀ E ATTESTAZIONE DEL PERMANERE DELLE CONDIZIONI ANTECEDENTI LA CONSEGNA DEI LAVORI DI:

**SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DELLA ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLO SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI**

Codice Unico di Progetto (CUP) G48B22006040001

L'anno duemila _____ il giorno _____ del mese di _____ (___/___/___), i seguenti soggetti:

a) _____ responsabile del procedimento della Stazione Appaltante,
b) _____ direttore dei lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n° 50 del 2016,
c) _____ in rappresentanza dell'Appaltatore _____ del quale dichiara di avere i poteri necessari per l'assunzione delle responsabilità contrattuali,

ognuno per quanto di propria competenza, visto l'art. 4 del D.M. n° 49 del 2018,

**attestano e danno atto**

1. che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico, paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:
   a) permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di _____ protocollo numero _____ del _____
   b) deliberazione della Giunta comunale numero _____ in data _____
   c) autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. numero _____ del _____
2. di aver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:
   a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali
   b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto
   c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

**concordemente danno atto**

del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Letto, confermato e sottoscritto _____ li _____

| Il responsabile unico del procedimento | Il direttore dei lavori | Per l'Impresa appaltatrice |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |

## C - Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi di cui all'Allegato I al decreto del Ministro dell'Ambiente del 6 giugno 2012 e s.m.i.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ A STANDARD SOCIALI MINIMI

Il sottoscritto _____ in qualità di rappresentante legale dell'Impresa _____

**dichiara**

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti da:

1. le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization – ILO), ossia, le Convenzioni n° 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
2. la Convenzione ILO n° 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
3. la Convenzione ILO n° 131 sulla definizione di salario minimo;
4. la Convenzione ILO n° 1 sulla durata del lavoro (industria);
5. la Convenzione ILO n° 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
6. la "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
7. art. n° 32 della "Convenzione sui Diritti del Fanciullo" Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n° 176 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989;
8. la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.

Convenzioni fondamentali dell'ILO:

1. Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n° 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n° 182)
   a) I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione
   b) L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni
   c) I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità
   d) Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
2. Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n° 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n° 105)

a) È proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente
b) Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso

3. Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n° 111)
   a) Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
4. Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n° 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n° 98)
   a) I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Data _____

Firma _____

Timbro _____

## D - Patto d'integrità

PATTO D'INTEGRITA', LAVORI DI:

**SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE NELL'AMBITO DELLA ROGGIA ZINESCO CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DELLO SFIORATORE DI VIA LEONARDO DA VINCI**

Date le seguenti definizioni:

i. Stazione Appaltante, _____;
ii. codice, Codice Appalti, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;
iii. lavori, lavori pubblici come definiti dal Codice Appalti;
iv. progetto esecutivo, progetto come definito dal Codice Appalti, relativo ai lavori;
v. gara, procedimento avviato e gestito dalla Stazione Appaltante, avente a oggetto l'aggiudicazione dell'appalto;
vi. appalto, appalto di lavori come definito dal Codice Appalti, avente a oggetto i lavori;
vii. contratto, contratto di appalto relativo ai lavori;
viii. operatori economici, tutti i soggetti definiti ai sensi del dal Codice Appalti che, a qualunque titolo, interagiscono con la Stazione Appaltante e con l'Appaltatore sia in fase di gara che durante la vigenza del contratto;
ix. Appaltatore, operatore economico che, in quanto aggiudicatario della gara, stipula il contratto con la Stazione Appaltante;
x. subcontratto, qualunque accordo che, indipendentemente dal regime autorizzatorio previsto dal Codice Appalti, intercorra tra l'Appaltatore ed altri operatori economici, in relazione all'esecuzione dell'appalto;
xi. operatori economici a soggettività multipla, i soggetti così definiti dal Codice Appalti;
xii. concorrenti, operatori economici che in forma singola o associata partecipano alla gara;
xiii. subcontraenti, operatori economici che a qualunque titolo stipulano con l'Appaltatore un subcontratto;
xiv. agenti, persone fisiche che a qualunque titolo intervengono nella gara e nel contratto per conto della Stazione Appaltante e degli operatori economici. Tra gli agenti della Stazione Appaltante sono compresi anche i soggetti incaricati della progettazione e della verifica del progetto, i componenti dell'ufficio di direzione lavori e di collaudo, i componenti della commissione di gara;
xv. patto, il presente patto di integrità.

Premesso che:

a) la legge 6 novembre 2012 n° 190 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara;
b) in particolare l'art.1 comma 17 della suddetta legge ha previsto che: "Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara";
c) la previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione e della risoluzione del contratto;

d) i così detti protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro;
e) è dunque legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti" (Avcp, determinazione n° 4/2012);
f) ciò è stato confermato dalla Corte di Giustizia Ue che con sentenza C-425/14 del 22.10.15 ha affermato che "le norme fondamentali e i principi generali del Trattato Ue non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un'amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un'accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenute in un protocollo di legalità (…) finalizzato a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici";
g) i protocolli di legalità/patti di integrità vincolano le parti che li sottoscrivono ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, buona fede e mutua collaborazione;
h) a presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi la cui mancata accettazione in sede di gara e la cui violazione, se comminata dalla lex specialis, può comportare l'esclusione dalla stessa e il cui inadempimento, in costanza di rapporto negoziale, determina la responsabilità contrattuale della parte inadempiente e, laddove previsto, la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile;
i) il D.Lgs. 6 settembre 2011 n° 159 al Capo II reca le disposizioni applicabili ai contratti pubblici in tema di verifiche antimafia e di conseguenze derivanti dall'avvenuto accertamento situazioni pregiudizievoli in capo agli operatori economici;
j) l'art. 32 del DL 24 giugno 2014 n° 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n° 114 ha introdotto delle ulteriori misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione;
k) Anac, con il documento denominato "Prime Linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra Anac-Prefetture-UTG ed enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa- Sezione enti locali" ha fornito degli orientamenti interpretativi sul citato art. 32, soffermandosi in particolare sui protocolli di legalità in materia di appalti pubblici e affermando l'opportunità che i protocolli:
   i. contengano "clausole volte a riconoscere alla Stazione Appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, ogni qualvolta l'Impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione";
   ii. disciplinino la "possibilità per la Stazione Appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'Impresa aggiudicataria";
   iii. prevedano che "l'esercizio della potestà di risoluzione contrattuale da parte del soggetto aggiudicatore venga previamente sottoposta alla valutazione dell'ANAC, per consentire a quest'ultima di verificare se - in ragione dello Stato di Avanzamento Lavori, o del rischio di compromissione della realizzazione dell'opera, tenuto anche conto della rilevanza della stessa – sia preferibile proseguire nel rapporto contrattuale, previo il rinnovo o la sostituzione degli organi dell'Impresa aggiudicataria interessata dalle vicende corruttive, secondo le modalità stabilite dal ripetuto decreto legge";

l) con determinazione dirigenziale n° [*] del [*] è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori citati in epigrafe e che l'art. 71 del CSA facente parte di detto progetto contiene la disciplina del patto di integrità relativo al progetto in questione, prevedendo quanto di seguito riportato
   i. con la partecipazione alla gara, l'Appaltatore ha accettato i contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, coma 17 della legge 6 novembre 2012 n° 190, allegato [*] al presente capitolato, il quale sarà parte integrante del contratto di appalto, e si è obbligato a rispettarne tutte le clausole;
   ii. i contenuti del patto di integrità costituiscono per l'Appaltatore obblighi contrattuali, alla cui violazione sono riconnessi gli effetti rispettivamente in esso indicati;
   iii. sono fatti salvi gli ulteriori effetti fissati dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto di appalto connessi alla violazione degli obblighi declinati nel patto;

m) il disciplinare di gara prevede, quale condizione di ammissione alla stessa, la sottoscrizione in segno di accettazione da parte di ciascun concorrente del presente patto di integrità;

n) gli obblighi contenuti nel presente atto vedono quali destinatari, oltre che la Stazione Appaltante, sia i concorrenti che l'Appaltatore e che pertanto il sottoscritto operatore economico è consapevole sin d'ora che, con la sottoscrizione del presente atto, egli assume l'obbligo di attenersi alle rispettive clausole in esso contenute
   i. in quanto concorrente, per tutto il periodo intercorrente tra la pubblicazione del bando di gara e l'aggiudicazione;
   ii. laddove consegua l'aggiudicazione, per tutto il periodo compreso tra quest'ultima e la stipulazione del contratto e, successivamente a detta stipulazione, per l'intera durata di vigenza del contratto;

o) con l'approvazione del progetto esecutivo, la Stazione Appaltante, quale proponente, ha già fatto proprio il presente patto e pertanto la sottoscrizione richiesta ai concorrenti vale quale accettazione dello stesso finalizzata alla produzione degli effetti rispettivamente previsti dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale;

p) pertanto, in forza della clausola di rinvio contenuta nel capitolato speciale e dell'accettazione effettuata da parte di ciascun operatore economico partecipante alla gara, quanto contenuto nel presente atto sarà trasposto nel contratto di appalto stipulato con il soggetto che sarà risultato aggiudicatario.

Dato atto che le premesse fanno parte sostanziale ed integrante del presente patto fra _____ con sede in _____, Via _____, rappresentata/o da _____ quale di Stazione Appaltante dei lavori in oggetto, e l'Impresa da _____ con sede in da _____ P. IVA da _____ rappresentata da _____ nella sua qualità di da _____ quale concorrente partecipante alla procedura di affidamento dei lavori in oggetto

**si conviene**

## Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il patto reca la disciplina dei comportamenti cui gli operatori economici e la Stazione Appaltante, attraverso i propri rispettivi agenti, si obbligano a uniformarsi:
   a) durante tutto il corso della procedura di gara;
   b) nel periodo intercorrente tra la conclusione della procedura di gara e la stipulazione del contratto;
   c) nel periodo compreso tra la stipulazione del contratto e l'approvazione del collaudo finale delle opere.
2. Gli obblighi derivanti dal patto sono sussidiari di quelli gravanti sulle parti in forza di vigenti disposizioni normative.

3. Il patto si prefigge lo scopo di orientare le parti verso comportamenti improntati ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza, buona fede e mutua collaborazione. Le parti si obbligano pertanto a conformare i tutti propri comportamenti ai suddetti principi e sono consapevoli che condotte difformi generano responsabilità contrattuale nei confronti della controparte. Al di là di quanto espressamente previsto nel patto e nel CSA per comportamenti specifici, detta responsabilità può essere fatta valere in qualunque momento allo scopo ottenere il conseguente risarcimento in forma specifica o per equivalente.
4. Il patto costituisce parte integrante e sostanziale sia dell'offerta presentata dal concorrente che del contratto.
5. Nel caso di partecipazione alla gara e di stipulazione del contratto da parte di operatori economici a soggettività plurima, il patto è sottoscritto dallo stesso soggetto cui la legge attribuisce la legittimazione a firmare i documenti di gara e il contratto. In ogni caso, detta sottoscrizione impegna anche tutti i soggetti riuniti, consorziati o aggregati e determina la responsabilità solidale di tutti i soggetti nei confronti della Stazione Appaltante.
6. L'Appaltatore si obbliga a stipulare con i subcontraenti un patto o analogo documento contenente tutte le clausole contenute nel patto e ciò a prescindere dal regime autorizzatorio previsto dalla legge in ordine all'assumibilità del subcontratto.
7. La sottoscrizione del patto e l'allegazione ai documenti di gara costituisce, per i concorrenti, condizione di ammissibilità alla gara e per l'Appaltatore di stipulazione del contratto. È fatto salvo quanto previsto Codice Appalti.

## Art. 2 - Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione Appaltante

1. Con la sottoscrizione del patto, l'operatore economico, con riferimento ai lavori, all'appalto, alla gara, al contratto e ai subcontratti, come rispettivamente definiti all'art. 1 dello stesso:
   a) si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
   b) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
   c) dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
   d) dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n° 287/1990 – e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
   e) si obbliga a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante e all'autorità giudiziaria qualsiasi illecito tentativo che egli abbia subìto da parte di terzi, di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
   f) si obbliga a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e all'autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti;
   g) si obbliga a segnalare alla Stazione Appaltante e all'autorità giudiziaria qualsiasi richiesta o pretesa che egli abbia ricevuto da parte di chiunque, interno o esterno alla Stazione Appaltante, possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
   h) si obbliga a segnalare tempestivamente alla Stazione Appaltante l'assunzione di una misura cautelare o del rinvio a giudizio nei confronti dei componenti della compagine sociale o dei propri dirigenti o dei propri agenti

di cui al punto xiv) delle premesse, per taluno dei delitti previsti e puniti dai seguenti artt. del codice penale: 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis;

i) si obbliga a rispettare le regole di condotta del codice di comportamento nazionale (DPR 16.04.2013, n° 62) e del codice di comportamento della Stazione Appaltante (pubblicato sul suo sito istituzionale), essendo consapevole che esse costituiscono obblighi nei confronti degli agenti degli operatori economici;

j) si obbliga a non offrire regali o vantaggi economici o altre utilità agli agenti della Stazione Appaltante;

k) si impegna a non assumere comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine della Stazione Appaltante e a relazionarsi con gli agenti di quest'ultima con rispetto ed evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

l) si obbliga a rispettare quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165 del 2001 e dall'art. 21 del D.Lgs. 39 del 2013, nonché di tutte le altre disposizioni in tema di incompatibilità o di divieto di conferimento di incarichi o di contrattare con i soggetti ivi indicati.

2. L'operatore economico si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

   a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
   b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
   c) estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
   d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
   e) noli a freddo di macchinari;
   f) forniture di ferro lavorato;
   g) noli a caldo;
   h) autotrasporti per conto di terzi;
   i) guardiania dei cantieri.

## Art. 3 - Obblighi della Stazione Appaltante

1. La Stazione Appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del codice di comportamento nazionale (DPR 16 aprile n° 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente.

## Art. 4 - Violazione del Patto di Integrità, risoluzione del contratto

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Laddove nella fase di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del patto, a seguito del procedimento di cui al comma 1, si accerti che vi sia stata una violazione degli obblighi previsti all'art. 2, comma 1, del patto, la Stazione Appaltante commina l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara e incamera la cauzione provvisoria.

3. Laddove nella fase di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del patto, a seguito del procedimento di cui al comma 1, si accerti che vi sia stata una violazione degli obblighi previsti all'art. 2, comma 1, del patto, la Stazione Appaltante revoca il provvedimento di aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria.

4. Laddove nella fase di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del patto, a seguito del procedimento di cui al comma 1, si accerti che vi sia stata una violazione degli obblighi previsti all'art. 2, comma 1, lettere da a) ad h) e 2, comma 2, del patto, la Stazione Appaltante:
   a) escute la cauzione definitiva;
   b) risolve il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Fatto salvo il caso in cui la legge non determini l'automatica risoluzione del contratto, quest'ultima fa seguito a una valutazione di interesse pubblico da parte della Stazione Appaltante la quale, avvalendosi anche degli elementi discretivi previsti dall'art. 121, comma 2, del D.Lgs. 104 del 2010, assunti in questa sede quale parametro negoziale di regolazione, valuta se sussista il prevalente interesse pubblico alla prosecuzione dei lavori. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 del DL 90 del 2014, convertito nella legge 114 dello stesso anno, tale valutazione potrà susseguire a un'intesa con l'Autorità Nazione Anticorruzione.
5. Laddove nella fase di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del patto, a seguito del procedimento di cui al comma 1, si accerti che vi sia stata una violazione degli obblighi previsti all'art. 2, comma 1, lettere da i) a l), la Stazione Appaltante applica una penale dell'importo del 0,5% del valore del contratto.
6. In ogni caso, la violazione degli obblighi previsti dal patto comporta la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e agli altri soggetti pubblici preposti, il risarcimento del danno e le ulteriori conseguenze previste dal contratto.

## Art. 5 - Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente patto dispiega i suoi effetti fino al collaudo delle opere e, successivamente a quest'ultimo, nei limiti in cui il CSA, il Codice Appalti o altre disposizioni normative prevedano la sussistenza di obblighi contrattuali in capo all'Appaltatore.
2. In relazione al patto, la giurisdizione sulle controversie tra Stazione Appaltante e concorrenti spetta al Tar Lombardia, Milano, quella sulle controversie tra Stazione Appaltante e Appaltatore, spetta al Tribunale di _____.

Per accettazione: _____

L'operatore economico concorrente: _____

## E - Riepilogo degli elementi principali del contratto

| COD | Elementi | Euro |
|---|---|---|
| 1 | Importo per l'esecuzione dei lavori a base d'asta | |
| 2 | Costi della sicurezza per l'attuazione dei piani di sicurezza (CS) | |
| T | Importo della procedura d'affidamento [1 + 2] | |
| R.a | Ribasso offerto in percentuale | |
| R.b | Offerta risultante in cifra assoluta | |
| 3 | Importo del contratto [T – R.b] | |
| 4.a | Tempo utile per l'esecuzione dei lavori | |
| 4.b | Penale giornaliera per il ritardo | |
| 5.a | Importo minimo netto stato d'avanzamento | |
| 5.c | Importo minimo rinviato al conto finale | |
| 6.a | Cauzione provvisoria, calcolata su T | |
| 6.b | Cauzione provvisoria ridotta della metà | |
| 7.a | Garanzia fideiussoria base | |
| 7.b | Maggiorazione cauzione, per ribassi maggiori al 10% | |
| 7.c | Garanzia fideiussoria finale [7.a + 7.b] | |
| 7.d | Garanzia fideiussoria finale ridotta dalla metà [50% di 7.c] | |
| 8 | Importo assicurazione C.A.R. di cui: | |
| 8.a | per le opere | |
| 8.b | per le preesistenze | |
| 8.c | per demolizioni e sgomberi | |
| 8.d | Importo assicurazione R.C.T. | |
| 9 | Estensione assicurazione periodo di garanzia [mesi] | |
| 10 | Importo limite indennizzo polizza decennale | |
| 10.a | Massimale polizza indennitaria decennale di cui: | |
| 10.b | per le opere | |
| 10.c | per le preesistenze | |
| 10.d | Importo polizza indennitaria decennale R.C.T. | |

## F - Cartello di cantiere

| | |
|---|---|
| Ente appaltante | |
| Assessorato | |
| Ufficio competente | |
| Dipartimento / settore / unità operativa | |

| | |
|---|---|
| Lavori di | |
| CUP | |
| Progetto approvato con | |
| del | |
| n° | |
| Progetto esecutivo a firma di | |

| | |
|---|---|
| Direzione Lavori | |
| Progetto esecutivo delle opere in c.a. | |
| Direzione lavori delle opere in c.a. | |
| Progettista dell'impianto - 1 | |
| Progettista dell'impianto - 2 | |
| Progettista dell'impianto - 3 | |
| Responsabile dei lavori | |
| Coordinatore per la progettazione | |
| Coordinatore per l'esecuzione | |

| | |
|---|---|
| Durata stimata | |
| Notifica preliminare in data | |
| Responsabile unico del procedimento | |

| | |
|---|---|
| Importo del progetto, in € | |
| Importo dei lavori a base d'asta, in € | |
| Costi di sicurezza da PSC, in € | |
| Importo del contratto, in € | |

| | |
|---|---|
| Gara in data | |
| Offerta di ribasso del (%) | |
| Impresa esecutrice | |
| con sede | |
| Qualificata per i lavori delle categorie | |
| Categoria 1, classifica | |
| Categoria 2, classifica | |
| Categoria 3, classifica | |
| Direttore tecnico del cantiere | |
| SubAppaltatore - 1 | |
| Categoria lavori | |
| Descrizione lavori | |
| Importo lavori, in € | |
| SubAppaltatore - 2 | |
| Categoria lavori | |
| Descrizione lavori | |
| Importo lavori, in € | |
| SubAppaltatore - 3 | |
| Categoria lavori | |
| Descrizione lavori | |
| Importo lavori, in € | |

| | |
|---|---|
| Intervento finanziato con fondi da | |

| | |
|---|---|
| Inizio dei lavori (data) | |
| con fine dei lavori previsto il (data) | |
| Prorogati il (data) | |
| con fine lavori previsto per il (data) | |

| | |
|---|---|
| Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso | |
| Telefono | |
| Sito internet | |
| E-mail | |